

N. TAR	2014- 29
N. PROTOCOLLO	87633 RU del 01.08.2014
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI TRENTO E BOLZANO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Modifica delle misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti.

Richiamasi l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 228 del 31 luglio 2014, che pubblica il Reg.to di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi.

In particolare, le modifiche in questione riguardano sostanzialmente l'esclusione dal campo di applicazione del dazio antidumping di cui ai Regolamenti comunitari n. 1890/2005, n. 2/2002 e 205/2013 degli elementi di fissaggio bimetallici, così definiti: *viti autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro nonché le viti autofilettanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, entrambe attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10.*

Le predette modifiche si applicano retroattivamente a decorrere dal 20 novembre 2005.

Di conseguenza, come indicato nell'art.4 del Reg.to (UE) n. 830/2014, per i suddetti prodotti, ora ritenuti dalla Commissione non soggetti alle misure antidumping fin dalla loro istituzione provvisoria, i relativi dazi antidumping definitivi, versati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1890/2005 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012, quale esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 prima della modifica introdotta dal regolamento (UE) n. 830/2014, **sono oggetto di rimborso o di sgravio, previa istanza degli interessati** conformemente alle disposizioni vigenti. I termini previsti dall'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, ove scaduti prima della data di pubblicazione del regolamento in parola o alla data della sua pubblicazione oppure ove in scadenza entro i sei mesi successivi a tale data, sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rimanda alla consultazione del Reg.to (UE) n. 830/2014, allegato alla presente comunicazione.

Per il Direttore dell'Ufficio a.p.f.
F.to Gaetano Rispoli

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93”